



Aeroporto Leonardo Da Vinci – Fiumicino

E-15 - DISPOSIZIONI DI SAFETY

VOLUME 1 – Disposizioni Generali

1.1.	OGGETTO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO	3
•	Specifiche disposizioni di Safety	4
1.2.	MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	5
1.3.	LISTA DEGLI AGGIORNAMENTI	7
1.4.	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	8
1.5.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.....	9
1.6.	OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI.....	11
1.7.	OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE	12
•	Comunicazione immediata di un evento/condizione.....	12
•	Segnalazione post evento/condizione	15
1.8.	COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO	16
1.9.	COMPORAMENTI IN CASO DI EMERGENZA O SITUAZIONI ANOMALE.....	16
•	Disposizioni e documenti di riferimento	16
1.10.	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL GESTORE.....	18
1.11.	TRAINING	20
1.12.	GESTIONE AGGIORNAMENTI DI SAFETY ADR	22
1.13.	GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	22
1.14.	DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO.....	23
1.15.	DISTRIBUZIONE ALLERTA METEO	23
1.16.	CHECKLIST DI VERIFICA TOOL IN AREA DI MANOVRA.....	23
•	FORM Checklist controllo tool e materiali in area di manovra	24

1.1. OGGETTO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

1.1.1. Il presente Documento è stato predisposto per l'aeroporto di Fiumicino da Aeroporti di Roma S.p.A., di seguito denominata ADR, in qualità di Gestore aeroportuale e, pertanto, responsabile del funzionamento sicuro dell'Aeroporto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e s.m.i. (Successive Modificazioni e Integrazioni) del Parlamento Europeo, e al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione e s.m.i. Le prescrizioni contenute nel presente Documento sono state definite, con il contributo di altri soggetti responsabili per le parti di competenza, ai sensi della regolamentazione vigente ed approvate da ENAC.

1.1.2. L'idoneità di ADR, in qualità di Gestore aeroportuale, a espletare le attività di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata da ENAC.

1.1.3. Il presente Documento è un allegato del Manuale di Aeroporto, documento di certificazione approvato da ENAC.

1.1.4. Il presente Documento contiene la raccolta di criteri, regole e disposizioni per il funzionamento sicuro dello scalo di Fiumicino.

1.1.5. Il presente Documento illustra, pertanto, le regole, predisposte dal Gestore aeroportuale, per assicurare che le attività aeroportuali siano svolte nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in materia di sicurezza delle operazioni degli aeromobili di seguito definita Safety, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014.

1.1.6. Il presente Documento non riporta le regole e disposizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro che rimangono in capo ai Datori di Lavoro di ciascun Ente e Organizzazione ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1.1.7. Tutti i soggetti che svolgono le proprie attività sullo scalo di Fiumicino sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Documento e saranno soggetti alle misure previste in caso di inosservanza o inadempimento.

1.1.8. Prestatori ed Autoproduttori di servizi di assistenza a terra di cui all'All.to A del d.L.GS 18/99 sono tenuti a rispettare il presente documento E-15 Disposizioni di

Safety (Vol. 1-6), quale condizione necessaria per lo svolgimento delle attività aeroportuali, nell'ambito della procedura di inizio attività di cui al regolamento per la certificazione di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra e relative circolari attuative.

1.1.9. Tutti i soggetti che operano nell'Aeroporto di Fiumicino dovranno assicurare la conoscenza dei contenuti del presente Documento da parte dei rispettivi dipendenti, assicurando che ognuno di essi svolga le mansioni per le quali è stato formato e certificato.

• **SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI SAFETY**

1.1.10. Le modifiche al presente Documento saranno trasmesse con le stesse modalità previste per gli aggiornamenti del Manuale di Aeroporto.

1.1.11. L'introduzione di disposizioni di Safety a titolo transitorio o di urgenza sarà trasmessa tramite comunicazione del Responsabile di funzione ADR e successivamente integrate nel presente Documento.

1.1.12. In virtù dei ruoli identificati dal Regolamento (UE) n. 139/2014, le funzioni titolate a dare disposizioni di Safety in Airside di cui si richiede immediata applicazione a salvaguardia della Safety delle operazioni degli aeromobili, sono riportate nella tabella che segue:

Funzione	Ambito di competenza
Accountable Manager	Operazioni e Manutenzione
Post Holder Area di Movimento	Operazioni Airside e Pronto Soccorso
Post Holder area manutenzione infrastrutture e sistemi	Manutenzione e utilizzo degli equipaggiamenti
Safety & Compliance Manager	<i>Safety Directive</i> dell'autorità nazionale ENAC o della Autorità investigativa nazionale.

1.1.13. La disposizione di Safety è da considerarsi un documento prescrittivo parte integrante del presente Documento.

1.2. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.2.1. L'Accountable Manager è responsabile dell'approvazione del presente Documento.

1.2.2. ADR, in funzione delle responsabilità attribuitegli dal Regolamento (UE) n. 139/2014, redige i contenuti del presente Documento in ottemperanza alla normativa di riferimento e agli esiti del processo di gestione dei rischi sullo scalo.

1.2.3. Il Gestore aeroportuale si coordina con l'autorità competente per garantire che le informazioni pertinenti per la sicurezza degli aeromobili, contenute nel presente Documento, siano pubblicate.

1.2.4. ADR, in funzione delle responsabilità attribuitegli dal Regolamento (UE) n. 139/2014 aggiorna il presente Documento a seguito:

- di variazione della normativa di riferimento vigente,
- delle modifiche necessarie a seguito del risk management
- nonché, di qualsiasi altra variazione contingente che ne comporti il necessario adeguamento secondo quanto previsto dalle procedure del Manuale di Aeroporto.

1.2.5. ADR monitora l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Documento attraverso i processi descritti nel Manuale di Aeroporto.

1.2.6. Le istruzioni tecniche e gli allegati potranno essere modificati da ADR, ove necessario, a fronte di variazioni di natura tecnica, nuove realizzazioni o variazioni organizzative e di recapiti, con contestuale notifica ai destinatari del Documento.

1.2.7. Tutte le modifiche e le parti inserite ex novo, sono evidenziate con una barra laterale come quella che accompagna questa parte di testo.

1.2.8. Tutte le modifiche temporanee sono evidenziate con una doppia barra laterale rossa come quella che accompagna questa parte di testo.

1.2.9. Le parti rimosse sono indicate con il testo barrato: ~~Abcdefg.~~

1.2.10. Le parti aggiunte sono evidenziate in grigio scuro: Abcdefg.

1.2.11. Il presente documento è inviato alla lista di distribuzione del Manuale di Aeroporto, trattandosi di un suo allegato.

1.2.12. La versione aggiornata del presente Documento è pubblicata sul sito intranet aziendale per i dipendenti Aeroporti di Roma S.p.A.

1.2.13. La versione aggiornata del presente Documento è pubblicata sul sito internet www.adr.it.

1.2.14. Copia cartacea del presente Documento firmato è archiviato, insieme alle restanti parti del Manuale di Aeroporto, presso il Record Keeper del Safety & Compliance Monitoring Manager e la copia elettronica in PDF dell'ultima versione è archiviata nel server aziendale.


1.3. LISTA DEGLI AGGIORNAMENTI


Revisione	Data Emissione	Data Effettività	Sezione e Capitolo revisionati	Pagina	Descrizione sommaria della revisione
0	01/03/2019	21/03/2019	Intero documento	/	Prima emissione
1	01/11/2020	01/12/2020	Revisione Volume 2 Revisione Par. 1.10.4		Si veda vol.2 Riviste modalità di monitoraggio
2	17/06/2021	01/07/2021	Revisione Volume 2 Introduzione DDS Temporanee		Si veda vol.2 DDS 004/2021 DDS 005/2021
3	25/10/2021	01/11/2021	Revisione Volume 2 Tutte le sezioni Par. 1.10.1 Par. 1.14	/ 17 21	Si veda vol.2 Aggiornamento Rif. Normativi Correzione just culture Inserimento divieto utilizzo droni
4	18/01/2022	01/02/2022	Revisione Volume 3 1.11.1 1.15		Si veda vol.3 Modifica disposizione Inserimento DDS E-15-010-2021
5	01/09/2022	01/09/2022	Revisione Volume 2, 3, 4, 5, 6 1.7.3, 1.7.5, 1.15.1 1.11.6		Si veda vol.2, 3, 4, 5, 6 Inserimento DDS E-15-004-2022 Inserimento DDS E-15-005-2022
6	29/03/2023	01/04/2023	Revisione Volume 2		Si veda vol.2
7	26/02/2024	05/04/2024	Revisione Par.1.11.3 e Volumi 2, 3 e 5		Dettagliato Refresher training. Si veda vol.2, 3, 5
8	06/12/2024	08/12/2024	Revisione Volume 2		Si veda vol.2
9	22/04/2025	30/04/2025	Revisione Volume 6		Si veda vol.6
10	01/02/2026	01/02/2026	Revisione Volume 1, 2, 3, 4, 5 e 6		Si veda vol.2, 3, 4, 5 e 6

			1.16	Inseriti aggiornamenti nei rispettivi volumi delle DDS Check-list tool in area di manovra
11	15/04/2026	15/04/2026	1.11.6	Introdotta disposizione che esplicita che a partire dal 01/06/2026 sarà vietato l'accesso agli operatori non in regola con il corso airside safety.

1.4. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

In conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014, il presente Documento è approvato dall'Accountable Manager ADR.

PER VERIFICA	
Safety & Compliance Monitoring Management <i>Daniele Mauriello</i>	Firma 

PER APPROVAZIONE	
Safety & Compliance Monitoring Manager Ivan Satriano	Firma 

1.5. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1.5.1. Normativa internazionale e nazionale

- Regolamento (UE) n. 1139/2018 e smi;
- Regolamento (UE) n. 996/2010 e smi;
- Regolamento (UE) n. 139/2014 e smi;
- Regolamento (UE) n. 376/2014 e smi;
- Regolamento (UE) n. 923/2012 e ami – SERA (Rules of the Air)
- Regio Decreto 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni – Codice della Navigazione e smi;
- ENAC – Circolari APT e Circolari GEN
- ICAO - Annesso 14, vol. 1, cap. 9 e smi;
- D.lgs. 66 del 25 febbraio 1999 - Istituzione dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza del Volo e modifiche al Codice della Navigazione;
- D.lgs. 96 del 9 maggio 2005 - Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione e smi;
- CAA: CAP 642 - Airside Safety Management
- Oltre alla regolamentazione internazionale e nazionale sopra riportata, presso lo scalo di Fiumicino, sono da considerarsi documenti dispositivi ovvero documenti i cui contenuti sono da considerarsi obblighi di legge:
 - Il Manuale di Aeroporto;
 - Il Regolamento di Scalo;
 - Ordinanze emesse dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile;
 - Disposizioni di Safety emesse dal Gestore Aeroportuale.

1.5.2. Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, le proprie attività sullo scalo di Fiumicino sono tenuti al rispetto dei documenti di cui all'articolo precedente e saranno soggetti alle misure specificamente previste in caso di inosservanza o inadempimento.

1.5.3. Ordinanza ENAC

Atto normativo avente valore di legge, emesso dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile per disciplinare i vari aspetti dell'attività aeroportuale sullo scalo di riferimento. Ha validità solo presso lo scalo in cui viene emessa.

1.5.4. Manuale di Aeroporto

Documento redatto in conformità ai requisiti del Reg. (UE) n. 1139/2018 e corrispondenti Implementing Rules contenute nel Reg. (UE) n. 139/2014, Part-ADR.OR e Part-ADR.OPS. Esso contiene le procedure da osservare al fine di non cagionare danni agli aeromobili e/o ai suoi occupanti nelle aree contraddistinte dal movimento degli aeromobili o ad esse limitrofe.

Il documento contiene, pertanto, tutte le procedure da applicare:

- per l'utilizzo sicuro delle infrastrutture che possono cagionare danni agli aeromobili ed ai suoi occupanti;
- per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni in Airside;
- per lo svolgimento sicuro delle attività di manutenzione delle infrastrutture e sistemi che asservano le infrastrutture di volo.

Le Società che svolgono le proprie attività in Airside in virtù delle leggi nazionali o per conto del Gestore, tramite contratti di appalto e /o Società partecipate di ADR, saranno soggette ad audit periodici da parte del Safety & Compliance Monitoring Management, al fine di verificare la rispondenza delle attività a quanto disciplinato nel Manuale di Aeroporto.

1.5.5. Regolamento di Scalo

Il Regolamento di Scalo contiene la raccolta di criteri, regole e procedure operative che governano l'attivazione e l'esecuzione dei processi correlati alle attività aeroportuali, predisposti dal Gestore Aeroportuale e da ENAV, per le zone ed attività di propria competenza, in conformità alle normative nazionali ed internazionali vigenti, ed è adottato dall'ENAC. All'interno del documento, per le disposizioni da osservare, al fine di mantenere i livelli di sicurezza operativa sullo scalo di Fiumicino, si rimanda al Manuale di Aeroporto, che ne diviene parte integrante dedicata alle procedure da mettere in atto a salvaguardia della sicurezza delle operazioni.

1.5.6. Disposizioni di Safety

Sono disposizioni da applicare immediatamente a salvaguardia della sicurezza delle operazioni di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014. Qualora temporanee, devono avere una data di inizio e fine applicazione, qualora permanenti, saranno recepite all'interno delle procedure di cui al Manuale di Aeroporto Parte E. Il facsimile delle disposizioni di Safety è pubblicato nell'Allegato 1 al presente Documento.

1.6. OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI

1.6.1. È fatto obbligo ad ogni responsabile della lista di distribuzione di divulgare il Manuale di Aeroporto all'interno della propria organizzazione, informando e formando il personale alle proprie dipendenze circa i contenuti e gli obblighi attuativi, nonché distribuirla alle proprie contracted activities per pronto riferimento.

1.6.2. Tutti i soggetti pubblici e privati che operano in Airside, a qualsiasi titolo, hanno la responsabilità di contribuire al mantenimento della sicurezza delle operazioni degli aeromobili e dei loro occupanti, osservando le prescrizioni del presente Documento, e quella della normativa di settore, nonché quelle della normativa nazionale ed internazionale vigente per il proprio settore di competenza.

1.6.3. ADR, si riserva il diritto di effettuare audit, inspection e controlli periodici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1139/2018 e smi e Regolamento (UE) n. 139/2014 e smi, per verificare la rispondenza dei processi alle prescrizioni del presente Documento.

1.6.4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014, non sono oggetto di audit, inspection e controlli periodici i soggetti pubblici e i soggetti certificati dall'Autorità di competenza.

1.6.5. Poiché gli aspetti di tutela della sicurezza operativa (Airside Safety) costituiscono parte integrante delle conoscenze necessarie per operare in Airside, il rilascio della tessera aeroportuale per l'accesso in Airside è subordinato al conseguimento dell'attestato di esecuzione del corso Airside Safety.

1.7. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Oltre agli obblighi previsti dalla regolamentazione europea in materia di segnalazioni obbligatorie alle Autorità Aeronautiche, si devono attuare le disposizioni di cui agli articoli successivi.

Si ricorda che, in alcuni casi, l'omissione di segnalazione, si può configurare come, in conformità a quanto disciplinato dal codice penale art. 432, "attentato alla sicurezza del trasporto aereo".

1.7.1. La tabella che segue riporta i contatti la cui conoscenza è necessaria al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione per lo scalo di Fiumicino:

Funzione	Telefono/Cel	e-mail	Sito web
ADR-ISE Sicurezza operativa	06 65953432	/	/
Contact Center ADR	06 6595 3434	/	/
CEA ADR	06 6595 3022	/	/
Safety Management System ADR	/	sms@adr.it	https://www.adr.it/bsn-aviation-safety
Vigili del Fuoco	06-6595 4444	/	/
Polizia di Stato	06-6595 6666	/	/
Pronto Soccorso Aeroportuale ADR	06-65953133 o 3134	/	/

• COMUNICAZIONE IMMEDIATA DI UN EVENTO/CONDIZIONE

1.7.2. Per comunicazione immediata di un evento/condizione, si intende la chiamata immediata alla funzione indicata al fine di richiedere il suo intervento in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di mantenimento dei requisiti operativi e di Safety dello scalo.

1.7.3. È fatto obbligo a ogni Società esercente ed a ogni operatore aeroportuale comunicare tempestivamente, mediante gli strumenti a propria disposizione, a CEA-ADR al momento dell'accadimento, ogni evento di danneggiamento o di pericolo in Airside che interessi:

- Aeromobili in sosta o in fase di rullaggio;
- Veicoli, rimorchi e attrezzature;
- Infrastrutture, impianti ed equipaggiamenti.

Il CEA-ADR, qualora necessario in base alla gravità dell'evento segnalato, provvederà a contattare l'Ente responsabile per l'attivazione del relativo scenario di allerta del Piano di Emergenza Aeroportuale.

1.7.4. Chiunque identifichi una situazione di emergenza ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al CEA-ADR. Qualora la situazione di emergenza metta a repentaglio la vita umana si potranno contattare direttamente i soggetti deputati all'intervento di emergenza (Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso Aeroportuale ADR)

1.7.5. La descrizione dell'emergenza dovrà contenere:

- **Emergenza sanitaria:** il luogo dell'evento (la comunicazione di qualsiasi punto di riferimento può supportare i soccorritori nella tempestiva identificazione del luogo dell'evento; persone eventualmente coinvolte e le loro condizioni (stato di coscienza assente o presente, respiro assente o presente, cute rosea, cianotica, pallida); descrizione della situazione di pericolo imminente e /o potenziale;
- **Incidente fra veicoli:** il luogo dell'evento (la comunicazione di qualsiasi punto di riferimento può supportare i soccorritori nella tempestiva identificazione del luogo dell'evento; danni registrati; persone coinvolte e le loro condizioni; mezzi coinvolti; descrizione della situazione di pericolo imminente e /o potenziale (presenza di fumo o fiamme, ostruzione parziale o totale di una via di rullaggio o di una piazzola aeromobili).
- **Altri eventi di emergenza:** il luogo dell'evento (la comunicazione di qualsiasi punto di riferimento può supportare i soccorritori nella tempestiva identificazione del luogo dell'evento; natura dell'incidente; danni registrati; persone eventualmente coinvolte e le loro condizioni; mezzi o aeromobili coinvolti; descrizione della situazione di pericolo imminente e /o potenziale (presenza di fumo o fiamme, ostruzione parziale o totale di una via di rullaggio o di una piazzola aeromobili, presenza dangerous goods).

Colui che effettua la chiamata, deve fornire il numero di telefono per permettere di essere eventualmente ricontattato.

1.7.6. In caso di sversamento di liquidi da mezzi e/o aeromobile, allertare immediatamente il CEA-ADR; nel caso di sversamento carburante, durante il rifornimento di un aeromobile, seguire quanto specificato nel Volume 3 del presente Documento, rifornimento carburante aeromobili.

1.7.7. In caso di malfunzionamento e/o identificazione di irregolarità negli impianti ed equipaggiamenti di piazzola contattare immediatamente:

- il CEA-ADR per le verifiche del caso ed eventuale richiesta di supporto da parte di ADR/ISE Sicurezza Operativa e/o assegnazione di altro stand e penalizzazione dello stand interessato, nel caso di:

- visore ottico inoperativo;
- ERA/ASA/NPA occupate da mezzi prima dell'ingresso aeromobili;
- Loading-bridge inoperativo;

- il Contact Center ADR per il ripristino dell'impianto.

1.7.8. In caso di malfunzionamento e/o identificazione di irregolarità negli altri impianti ed equipaggiamenti che non compromettano le operazioni degli aeromobili in piazzola, contattare immediatamente il Contact Center ADR.

1.7.9. Qualsiasi anomalia riscontrata dal Vettore/Prestatore/Autoprodotto in relazione all'utilizzo delle piazzole dovrà essere immediatamente comunicata al CEA-ADR.

1.7.10. In caso di anomalie relative ai cantieri presenti in Area di Movimento, la Ditta esecutrice, direttamente, o attraverso il Responsabile del Procedimento/Direzione Lavori, dovrà contattare immediatamente ADR/ISE Sicurezza operativa. Le ditte esecutrici dei lavori hanno, altresì, l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi danneggiamento di infrastrutture esistenti (impianti elettrici, idrici, fibra ottica, ecc.) all'interno dell'area di cantiere, secondo quanto specificato al Volume 4 del presente Documento, gestione dei cantieri e lavori in Airside.

1.7.11. Qualunque avaria al mezzo deve essere prontamente segnalata dal conducente alla società di appartenenza, al fine di attivare il processo di riparazione. In caso di malfunzionamento che ne impedisca il movimento, è obbligatorio segnalare l'accaduto al proprio responsabile e al CEA-ADR ed attivarsi per una rimozione in sicurezza; qualora essa avvenga in Area di Manovra, è necessario avvisare immediatamente ENAV-Torre di Controllo, via radio, ed attivarsi prontamente per la rimozione cercando di stimare il tempo necessario alla rimozione e comunicandolo ad ENAV-Torre di Controllo, via radio, e ad ADR/ISE Sicurezza

Operativa. Analogamente, in caso di mezzo coinvolto in un incidente, chiamare il CEA-ADR, specificando se il mezzo non possa essere allontanato autonomamente, al fine di attivare la rimozione, tramite la società di appartenenza o ADR/ISE Sicurezza Operativa.

1.7.12. È obbligatorio segnalare tempestivamente al CEA-ADR la presenza di ostacoli di qualsiasi natura presenti sulle vie di accesso alle piazzole; ADR/ISE sarà immediatamente attivata per provvedere, direttamente o indirettamente, alla rimozione in tempi congrui con la situazione, e, se l'ostacolo possa potenzialmente rappresentare un pericolo per la navigazione, informerà ENAV-Torre di Controllo per le opportune azioni in accordo a quanto previsto dalle procedure del MdA.

1.7.13. È obbligatorio verificare l'altezza consentita, indicata da apposita segnaletica, prima di procedere al transito sotto pontili di imbarco e sottopassi; nel caso in cui non sia visibile e/o disponibile il segnale stradale, segnalarlo prontamente al CEA-ADR, non transitando sotto la infrastruttura, scegliendo, ove possibile, un percorso alternativo.

1.7.14. È raccomandato di segnalare ad ADS/ISE Sicurezza Operativa qualsiasi avvistamento di volatili e/o animali più in genere sulle aree di movimento, per consentire l'esecuzione delle misure di allontanamento previste.

• **SEGNALAZIONE POST EVENTO/CONDIZIONE**

1.7.15. È fatto obbligo a ogni Società esercente e a ogni operatore aeroportuale di segnalare al Safety Management System ADR, entro 72 ore dall'accadimento, eventi di pericolo (ove previsto) occorsi in Airside, che hanno o avrebbero potuto (near miss) cagionare danni agli aeromobili e ai suoi occupanti. La segnalazione deve essere inviata:

- Metodologia principale: compilando il Ground Safety Report sul sito <https://safety.adr.it/gsr>
- Metodologia di backup: compilando il modulo Ground Safety Report, scaricabile presso il sito Aeroporto di Fiumicino, all'indirizzo <http://www.adr.it/bsn-per-gli-operatori-aeroportuali>, e inviandolo al Safety Management System via mail sms@adr.it.

Le specifiche delle segnalazioni di eventi aeronautici sono riportate nel Manuale di Aeroporto – Parte B – paragrafo 2.2.8.

1.7.16. Nel caso Società o Enti operanti presso lo Scalo, identifichino qualsiasi tipo di disallineamento procedurale e/o non correttezza nei contenuti del Manuale di Aeroporto, devono comunicarlo all'unità organizzativa Compliance Monitoring Management System all'indirizzo compliance@adr.it.

1.8. COMUNICAZIONE E COORDINAMENTO

1.8.1. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta riferita all'operativo quotidiano con possibili implicazioni di Safety, diversa da quelle specificamente descritte ai punti precedenti, dovrà essere indirizzata al CEA-ADR.

1.9. COMPORAMENTI IN CASO DI EMERGENZA O SITUAZIONI ANOMALE

• DISPOSIZIONI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1.9.1. Attenersi alle prescrizioni contenute nella Sezione 1.7 del presente Documento, relativa agli obblighi di segnalazione.

1.9.2. In caso di emergenza, tutti i veicoli e le maestranze coinvolti nei lavori di costruzione, manutenzione ed in altre attività non essenziali, dovranno sospendere la movimentazione dei propri mezzi, che dovranno essere riportati entro i limiti di cantiere, in zona di sicurezza, preventivamente assegnata, senza procurare ostacolo all'operatività aeroportuale. Laddove per i mezzi non siano previste aree di sosta apposite, seguire disposizioni impartite da ADR/ISE Sicurezza Operativa.

1.9.3. Presso lo scalo di Fiumicino è in vigore il Piano di Emergenza Aeroportuale "PEA", pubblicato nel Manuale di Aeroporto e la cui consultazione è riservata ai soggetti accreditati all'Emergency Response Committee (ERC).

1.9.4. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'Emergency Response Committee hanno l'obbligo di accreditarsi.

1.9.5. I diversi esponenti dell'ERC si impegnano a non diffondere, né mettere a disposizione di terzi, né utilizzare informazioni/documenti (verbali, materiale di presentazione, ecc.) acquisiti nell'ambito dei lavori dell'Emergency Response Committee, ad eccezione dei casi previsti per legge, per attribuire colpe o responsabilità, o, comunque, per qualsiasi scopo, diverso dal mantenimento o dal miglioramento della sicurezza del volo e della sicurezza operativa in Airside.

1.9.6. I rappresentanti dell'Emergency Response Committee devono essere muniti di idonei poteri finalizzati a prendere decisioni per conto del Soggetto pubblico o privato che rappresentano, in materia di gestione delle emergenze nel rispetto del ruolo e delle responsabilità attribuitegli dalla normativa nazionale e internazionale vigente.

1.9.7. In caso di emergenza in atto, i mezzi operativi di soccorso con sirena e luce lampeggiante blu accesa, hanno la precedenza su tutti gli altri mezzi operativi. Tutti i mezzi di soccorso, per l'accesso in Area di Manovra, devono esser scortati da ADR/ISE Sicurezza Operativa.

1.9.8. Tutto il personale è tenuto ad osservare le disposizioni delle procedure interne alla società di appartenenza, con cui sono state recepite le disposizioni del Piano di Emergenza Aeroportuale.

1.9.9. Il personale estraneo alla gestione dell'emergenza deve allontanarsi e mettersi in posizione sicura e non potrà in alcun modo interferire con l'esecuzione della procedura di gestione in atto.

1.9.10. Nel caso si indentifichi un principio di incendio, nelle more dell'arrivo dei mezzi dei Vigili del fuoco, il personale dovrà provvedere a fare evacuare l'area interessata, ad agevolare l'ingresso dei Vigili del fuoco spostando i veicoli che possono interferire e, qualora abilitato, potrà provvedere all'estinzione del principio di incendio, a mezzo degli estintori dislocati sui veicoli e/o sulle piazzole di sosta, avendo cura di non mettere a repentaglio in alcun modo la propria incolumità.

1.10. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL GESTORE

In conformità al Regolamento (UE) n. 139/2014, (UE) n. 376/2014, in materia di Aviation Safety (sicurezza delle operazioni degli aeromobili):

1.10.1. Il Safety & Compliance Monitoring Management System di ADR, in materia di Aviation Safety, ha il compito di effettuare:

- Investigazioni/analisi degli eventi ai sensi del Regolamento UE 376/2014;
- Audit, inspections, survey;
- Interviste agli operatori coinvolti, nel rispetto della regolamentazione sulla privacy e sulle politiche di “just culture” previste dalla regolamentazione europea.

Secondo quanto riportato nel Manuale di Aeroporto Parte B – sezione 2.

1.10.2. ADR/ISE Sicurezza Operativa ha il compito di effettuare verifiche relative al rispetto delle disposizioni di Safety applicabili durante le ispezioni giornaliere previste da MOV02/MOV05/MOV08/MOV11 (Area di Movimento). Qualora emergano dei findings si attiva immediatamente per risolvere le problematiche intercorse, contattando direttamente CEA-ADR e/o Società/Enti interessati. Per registrare tali eventi viene compilato un GSR con le modalità previste.

1.10.3. L'unità Ground Handling, oltre le verifiche di qualità del servizio, ha il compito di eseguire verifiche sulla completa attività di Turnaround e relative disposizioni di Safety applicabili, compilando la:

- Checklist Turn Around Inspection (Arrivo A/M-Refuelling- Scarico/Carico Bagagli-tutte le attività di Handling coinvolte-Partenza A/M)

Eventuali anomalie di Safety sono registrate compilando un GSR con le modalità previste.

1.10.4. Ai fini di un'ottimale e multilaterale verifica delle disposizioni di Safety, ADR prevede **un programma di ispezioni mensili** secondo tre differenti Checklist:

- **Checklist Turn Around Inspection** (Arrivo A/M-Refuelling- Scarico/Carico Bagagli-tutte le attività di Handling coinvolte-Partenza A/M); Ispezioni eseguite autonomamente da ispettori qualificati del SCMM e del Ground Handling;
- **Checklist Circolazione in Airside** (Apron-Pista); Ispezioni Eseguite in coordinamento da un Auditor del Compliance Monitoring e un Addetto della sicurezza operativa;

- **Checklist Gestione Cantieri in Airside;** Ispezioni Eseguite in coordinamento da un Auditor del Compliance Monitoring e un Addetto della sicurezza operativa.

L'obiettivo di tali ispezioni è la verifica sistematica delle disposizioni di Safety, in particolare prevedendo la:

- Contestazione immediata dei Findings riscontrati e attivazione delle procedure necessarie per l'immediata risoluzione o sospensione attività, con il supporto degli enti ADR preposti (Controllo Voli/Sicurezza Operativa);
- Registrando su Checklist tutti i rilievi riscontrati;
- Per le ispezioni gestite da personale del SCMM, registrando e gestendo i Rilievi che richiedano azioni correttive in accordo alle procedure del Compliance Monitoring (emissione verbali e non conformità verso Enti/Società interessate, con conseguente richiesta di azione);
- Per le ispezioni gestite da personale Ground Handling, emettendo per i Rilievi che richiedano azioni correttive, il GSR.

Le attività saranno programmate in modo tale da verificare in un ciclo annuale:

- Tutte le piazzole attive;
- Tutte le viabilità di Apron annesse alle piazzole;
- Tutte le viabilità di collegamento;
- Tutti i cantieri con durata > 1 anno.
- Le piazzole abilitate alle procedure di sbarco/imbarco a piedi secondo la procedura GEN04.

1.10.5. Ai fini del continuo miglioramento e della analisi e condivisione dei risultati/criticità ADR prevede, con cadenza semestrale, un Safety Monitoring Team Meeting con la partecipazione dei responsabili delle tre strutture di monitoraggio con l'obiettivo di emettere strategie specifiche di controllo e definire target di monitoraggio in funzione dello status delle criticità di sistema riscontrate.

1.11. TRAINING

1.11.1. Tutte le società operanti in Airside devono strutturare il sistema di addestramento in accordo al Manuale di Aeroporto, Parte B, Sezione 3 in materia di:

- formazione del personale relativamente ai corsi obbligatori aeroportuali;
- modalità di erogazione addestramento (initial training, recurrent training e proficiency check sia teorici che pratici);
- mantenimento della qualificazione di formatori (se presenti), inclusi quelli qualificati da ADR all'erogazione di specifici corsi.

Nota: qualora le disposizioni di safety contenute nei volumi 1-6 (es. corretta gestione dei FOD), al recepimento all'interno delle procedure operative delle società che operano in airside (tale valutazione ricade nelle responsabilità delle società stesse), richiedano un addestramento pratico OJT (On-Job-Training) e successivo assessment, tale specifico addestramento dovrà essere documentato attraverso OJT report e assessment report.

1.11.2. Tutte le società operanti in Airside devono prevedere una procedura documentata che descriva il processo di distribuzione verso gli istruttori degli aggiornamenti didattici (nel caso di istruttori qualificati da ADR su specifici corsi) e dei Training Notice, ricevuti da ADR.

1.11.3. REFRESHER TRAINING

- **Tutto il personale** che sia assente dall'Airside per un periodo superiore a **3 mesi fino a 12 mesi** deve essere assoggettato a un refresher training relativo a Safety Notice e aggiornamenti emessi da gestore, seguito da un assessment di verifica del mantenimento delle competenze.
- Il personale in possesso di **ADC**, in caso di assenza **tra 3 e 12 mesi** dalla guida in Airside, dovrà essere assoggettato ad un refresher training ADC con assessment finale a cura di un ADE.
- **Il personale operativo qualificato** che, per qualsiasi motivo, non esegua le attività previste da procedure aeroportuali in Airside (Procedura WalkIn-WalkOut, procedura rifornimento aeromobili, operazioni correlate alla Operation Letter-Ordinato movimento, utilizzo impianti di piazzola, esecuzione marshalling, supporto al Piano Emergenza Aeroportuale), per un periodo **superiore a 3 mesi fino a 12 mesi**, dovrà essere assoggettato a un

refresher training, mirato al recupero delle possibili competenze perdute in ambito aeroportuale, seguito da un assessment di verifica del mantenimento delle competenze.

- **Tutto il personale** che sia assente dall’Airside per un periodo **superiore 12 mesi**, deve essere assoggettato a un initial training, cioè, dovrà eseguire nuovamente il corso Airside Safety.
- Il personale in possesso di **ADC**, in caso di assenza superiore ai 12 mesi dalla guida in Airside, deve richiedere nuovamente il rilascio dell’ADC con l’addestramento previsto.
- Il **personale operativo qualificato** che, per qualsiasi motivo, non esegua le attività previste da procedure aeroportuali in airside (Procedura WalkInWalkOut, procedura rifornimento aeromobili, operazioni correlate alla Operation Letter-Ordinato movimento, utilizzo impianti di piazzola, esecuzione marshalling, Piano Emergenza Aeroportuale), per un periodo superiore a 12 mesi, dovrà ripetere un percorso di addestramento iniziale per le procedure aeroportuali applicabili previste da Mda Parte B sezione 3 con assessment finale.
- Per le contracted activities ADR si applica inoltre quanto previsto da Mda parte B sezione 3.

1.11.4. Per tutto il personale assunto con esperienza pregressa nella qualifica:

- a) la società di provenienza deve mettere a disposizione della risorsa tutte le evidenze di addestramento ricevuto;
- b) la società di destinazione deve prevedere delle modalità dedicate di qualifica, basate sulla raccolta di evidenze dell’addestramento pregresso e/o assessment dedicati di qualifica.

1.11.5. Tutte le società operanti in Airside devono mantenere i Training records per 4 anni oltre la cessazione del rapporto.

1.11.6. Il tesserino d’accesso in Airside TIA e la patente aeroportuale hanno una validità rispettivamente di 5 anni e 48 mesi.

Ad ogni modo:

- l'accesso non scortato in Airside è autorizzato solo qualora il personale sia in possesso di un attestato valido del Corso Airside Safety (validità: 24 mesi);
- la guida autonoma dei mezzi in Airside (ADC-A ed ADC-M) è autorizzata solo qualora il personale sia in possesso di un attestato valido del Corso Patente Initial/Recurrent ADC A o M (validità: 24 mesi).

Sarà cura del Datore di Lavoro monitorare tali scadenze dell'airside safety e della patente aeroportuale e, qualora disattese, prevedere, fino alla partecipazione al corso di recurrent, rispettivamente:

- **Dal 01/07/2026: con la formazione Airside Safety scaduta non sarà possibile accedere all'Airside. Tale divieto verrà visualizzato sul tornello presente ai varchi di accesso. Al tornello il sistema comunicherà tempestivamente (a -90gg, -60gg, -30gg e -15gg) l'imminente scadenza della formazione. Fino al 30/06/2026** durante le attività eseguite in Airside, il personale con corso Airside Safety scaduto, dovrà essere continuamente affiancato a personale dotato di tesserino TIA e attestato Airside Safety in corso di validità;
- per poter guidare mezzi in Airside, il personale con corso Recurrent /Initial Patente scaduto, dovrà essere continuamente affiancato a personale dotato di ADC similare e attestato Recurrent/Initial Patente in corso di validità.

Il processo di monitoraggio di tali scadenze sarà oggetto di verifiche ADR attraverso la funzione Compliance Monitoring.

1.12. GESTIONE AGGIORNAMENTI DI SAFETY ADR

1.12.1. Tutte le società operanti in Airside devono:

- prevedere una procedura documentata che descriva il processo di ricezione, valutazione e successiva distribuzione verso gli operatori degli aggiornamenti di Safety ricevuti da ADR (Aggiornamenti del presente Documento; Safety Notice; Aggiornamenti del Manuale di Aeroporto).

1.12.2. Tutte le società operanti in Airside devono:

- fornire un referente interno della Safety a cui AdR invierà gli aggiornamenti di Safety.

1.13. GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

Tutte le società operanti in Airside devono, in caso di introduzione di cambiamenti organizzativi, procedurali e operativi che possano aver impatti sulla sicurezza delle

operazioni, comunicare tali cambiamenti preventivamente ad ADR, per permettere al Gestore Aeroportuale di eseguire le valutazioni necessarie per classificare il cambiamento e definire congiuntamente le eventuali azioni di mitigazioni necessarie.

1.14. DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO

1.14.1. In Airside è vietato l'utilizzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto non autorizzati in accordo a quanto previsto dalla circolare ENAC ATM-09 e Regolamento ENAC UAS-IT. L'utilizzo improprio di aeromobili a pilotaggio remoto (esempio droni, aeromodelli), rappresenta un rischio per il traffico aereo con equipaggio e i relativi passeggeri a bordo in caso di collisione.

1.14.2. L'utilizzo di eventuali aeromobili a pilotaggio remoto in Airside dovrà essere opportunamente autorizzato da ADR in stretto coordinamento con le forze di polizia ed ENAC.

1.15. DISTRIBUZIONE ALLERTA METEO

1.15.1. ADR notifica le informazioni significative riguardo l'APRON e le condizioni meteorologiche avverse ai membri della comunità aeroportuale attraverso i seguenti canali:

	Lista di distribuzione	Tenutario della lista	Frequenza di aggiornamento della lista	Modalità di aggiornamento della lista	Entry-point della richiesta di aggiornamento lista
1	Messaggi TELEX	OPR-CEA OAP-CLD	continua	richiesta dello stakeholder	csf@adr.it capoareacl@adr.it
2	Email di inoltro messaggi TELEX	OPR-CEA OAP-CLD	continua	richiesta dello stakeholder	csf@adr.it capoareacl@adr.it
3	Bollettino previsionale	OAP-ISE	continua	richiesta dello stakeholder	recordkeeping.oap@adr.it

È possibile richiedere l'inserimento nella lista inviando una mail alle mail indicate.

1.16. CHECKLIST DI VERIFICA TOOL IN AREA DI MANOVRA

Tutte le società che operano in area di manovra qualora debbano utilizzare tools o materiali dovranno:

- Minimizzare tools e materiali da portare in area di manovra limitati a quelli necessari all'intervento specifico;

- Registrare i materiali e i tool portati in are di manovra su form dedicato (allegato 8 E-15 DDS - checklist Tools e materiali area di manovra) prima di accedere all'area;
- Rimuovere tutti i tools e materiali residui dall'area di lavoro al termine dell'attività;
- Eseguire un check dei tools e materiali a seguito della bonifica dell'area attraverso la compilazione della checklist suddetta, chiarendo i materiali utilizzati per l'attività e non più disponibili.

Nota: la società potrà utilizzare form equivalenti interni, purché contengano le stesse informazioni e prevedano le stesse fasi di verifica.